



REPUBBLICA ITALIANA

# **Regione Lombardia**

## **BOLLETTINO UFFICIALE**

MILANO - LUNEDÌ, 28 GIUGNO 2004

**SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI**

### **Statuto della Comunità Montana Alto Sebino**

Approvato dall'Assemblea della Comunità Montana  
nella seduta del 15 aprile 2004  
con deliberazione n. 17.

**STATUTO****Titolo I  
PRINCIPI FONDAMENTALI***Art. 1 - Definizioni*

1. Ai fini del presente Statuto col termine:
- Comunità Montana si intende la Comunità Montana n. 8 «Comunità Montana Alto Sebino»;
  - T.U. si intende il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
  - Presidente si intende il Presidente del Consiglio Direttivo il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana;
  - Consiglieri si intendono i membri dell'Assemblea della Comunità Montana;
  - Assessori si intendono i membri del Consiglio Direttivo della Comunità Montana;
  - Presidente dell'Assemblea si intende il Presidente dell'Assemblea Comunitaria.

*Art. 2 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità*

1. Tra i Comuni di Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere, componenti la zona omogenea n. 8, di cui all'art. 2 della l.r. n. 6 del 2 aprile 2002, è costituita la Comunità Montana Alto Sebino ai sensi della d.c.r. 30 luglio 2003 n. VII/872, nonché del d.p.g.r. 17 settembre 2003 n. 15007.

2. La Comunità Montana, Ente Locale, ha autonomia statutaria, ha sede principale nel Comune di Lovere, ha un proprio gonfalone ed uno stemma adottati con deliberazione assembleare.

*Art. 3 - Finalità della Comunità Montana*

1. La Comunità Montana ha per fine essenziale la valorizzazione delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

- costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi all'attività amministrativa dei Comuni associati;
- fornisce alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
- predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo e la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita, a promuovere la crescita culturale, economica e sociale della popolazione, a favorire l'istruzione;
- tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, i nuclei di più antica formazione;
- individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del territorio di competenza;
- opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli squilibri esistenti; anche mediante acquisti/cessioni di aree destinate alla realizzazione di attività economiche, produttive e di servizi;
- promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente.

Nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

*Art. 4 - Strumenti per l'attuazione  
dei fini istituzionali*

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani pluriennali di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

- assumere funzioni proprie dei Comuni membri e dell'Amministrazione Provinciale, su delega degli stessi e previa delibera di accettazione dell'Assemblea;
- delegare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi, a Società con partecipazione pubblica o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
- assumere funzioni in materia di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;
- stipulare convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;
- partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle altre Comunità Montane e dei Comuni o di Società con partecipazione di capitale pubblico;
- costituire o partecipare a Società ai sensi degli artt. 113 e 116 del T.U.;
- acquistare, prendere in affitto, gestire, concedere in locazione o in comodato beni immobili compresi nel territorio di competenza, per destinarli a finalità ammesse dalle disposizioni di legge e conformi alle finalità della Comunità Montana;
- collaborare con i Comuni non appartenenti alla Comunità, interessati a risolvere i problemi di sviluppo economico e del riassetto territoriale;
- fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini.

3. La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai seguenti settori:

- settore tecnico-amministrativo di supporto alle attività istituzionali dei Comuni;
- settore sociale con il preminente scopo di favorire la permanenza nei Comuni d'origine della popolazione;
- settore sicurezza per la tutela dei cittadini;
- settore ambiente per la valorizzazione delle risorse naturali;
- settore turistico e culturale per la promozione del territorio.

4. La Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati può individuare uno o più sub-ambiti circoscritti rispetto all'ambito complessivo della Comunità Montana per l'esercizio di funzioni e servizi comunali.

*Art. 5 - Regolamenti*

1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea che la esercita su iniziativa del Consiglio Direttivo.

3. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza dei consiglieri presenti in aula al momento della votazione, tranne quello relativo al funzionamento dell'Assemblea, che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.

*Art. 6 - Albo Pretorio*

1. Nel palazzo adibito a sede è istituito l'albo pretorio

della Comunità Montana. Il Consiglio Direttivo destina un apposito spazio, facilmente accessibile, ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

3. La Comunità Montana si avvale di strumenti informativi per diffondere le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

## **Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

### *Art. 7 - Organi della Comunità Montana*

1. Sono organi della Comunità Montana: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo che prende il nome di Presidente della Comunità Montana.

2. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che collabora col Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea della Comunità Montana e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.

4. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea.

### *Art. 8 - Nomina e composizione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni membri della Comunità Montana, eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra Sindaci, Assessori e Consiglieri dei medesimi Comuni membri, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

2. Ogni Comune è rappresentato da tre membri di cui due designati dalla maggioranza e uno dalle minoranze.

3. I rappresentanti della maggioranza e delle minoranze devono essere emanazione diretta delle stesse, con esclusione di ogni e qualsiasi reciproca interferenza.

4. Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, i tre rappresentanti saranno tutti espressione della stessa e la nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale.

5. L'elezione dei rappresentanti deve essere effettuata dai Comuni entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, ed il Sindaco è tenuto:

a) a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana e comunque non oltre tre giorni dalla nomina, i nominativi dei rappresentanti del Comune nella Comunità Montana;

b) a trasmettere alla Comunità Montana la delibera (esecutiva) dell'elezione dei rappresentanti del Comune, entro cinque giorni dall'intervenuta esecutività della delibera stessa.

### *Art. 9 - Funzioni e competenze dell'Assemblea Ufficio di presidenza*

1. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età e procede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri, all'elezione del Presidente dell'Assemblea e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Assemblea e da due Vice-Presidenti, di cui almeno uno dei tre appartenente alla minoranza.

4. L'elezione del Presidente dell'Assemblea si effettua a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione, ove sarà sufficiente al candidato ottenere la maggioranza semplice, fatta salva la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Assemblea. Se nella prima seduta nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria per l'elezione si procederà ad una seconda seduta dove si effettuerà una nuova votazione e risulterà

eletto il candidato che avrà ottenuto il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti al momento della votazione.

5. L'elezione dei Vice-Presidenti avviene, dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, con un'unica votazione a scrutinio segreto ove ogni Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al precedente comma 3.

6. Nelle more dell'elezione del Presidente e del Presidente dell'Assemblea, l'organo è presieduto dal consigliere più anziano di età.

7. In Particolare l'Assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, fatta esclusione per quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il Piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale ed i suoi aggiornamenti con le relative indicazioni urbanistiche, i programmi pluriennali di opere ed interventi, gli annuali programmi operativi di esecuzione;

c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la Partecipazione dell'Ente a Società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

e) gli indirizzi da osservare da parte di Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

f) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea e l'emissione di prestiti obbligazionari;

g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di servizi a carattere continuativo;

h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio direttivo, del Segretario o di altri funzionari;

i) la determinazione di eventuali contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni componenti;

j) la nomina del revisore dei conti.

8. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea entro i 60 giorni successivi alla deliberazione del Consiglio Direttivo e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

### *Art. 10 - Gruppi e capigruppo assembleari*

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo.

2. Un gruppo deve essere costituito da un minimo di n. 3 Consiglieri che devono sottoscrivere il documento istitutivo del gruppo stesso.

3. I Consiglieri che non sottoscrivono l'appartenenza ad un gruppo, costituiscono il gruppo misto.

4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il proprio capigruppo ed eventualmente il suo Vice e lo comunica per iscritto al Segretario.

5. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea da parte del suo Presidente.

6. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capigruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.

7. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'art. 125 del T.U. sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.

8. È istituita la Conferenza dei capigruppo composta dai capigruppo stessi, dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente della Comunità Montana, la quale ha il ruolo di collegamento tra l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. La

Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente della Comunità Montana al fine di predisporre il programma-calendario dei lavori dell'assemblea. La convocazione può essere richiesta dal Presidente dell'Assemblea o da almeno la metà dei capigruppo assembleari.

9. Quando la riunione è preparatoria dell'Assemblea si riunisce almeno dieci giorni prima della seduta.

#### *Art. 11 - Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando è altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e, in subordine, da uno dei due Vice-Presidenti; nel caso di loro assenza o di incompatibilità, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente.

5. Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.

6. Di norma non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, l'Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

7. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge e dal presente Statuto o dal regolamento, avvengono per alzata di mano.

8. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.

9. Le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal presidente dell'Assemblea ad inizio di seduta.

10. Le sedute hanno luogo di norma nel territorio dove ha sede la Comunità Montana, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente.

#### *Art. 12 - Sedute dell'Assemblea*

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:

- a) per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo richieda e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa.

3. Nel caso di richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, la convocazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

#### *Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea*

1. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente della Comunità Montana sentito il Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.12, comma 3, all'ordine del giorno devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti nelle assemblee straordinarie/urgenti; nelle assemblee ordinarie (per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo) gli argomenti non saranno messi per primi all'o.d.g.

3. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, è esposto all'albo della Comunità Montana, dei Comuni membri, ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, oppure su richiesta scritta dei singoli Consiglieri a mezzo di posta elettronica.

4. In caso di urgenza il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a 48 ore, mediante convocazione telefonica o a mezzo telefax.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

7. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. La convocazione dell'Assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del Presidente, è disposta dal Presidente uscente, entro 30 giorni dalla data di consegna al protocollo generale dell'Ente delle delibere esecutive di nomina di tutti i rappresentanti dei Comuni. Detta convocazione è in ogni caso possibile e l'assemblea si intende validamente costituita quando, trascorsi novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, siano stati designati almeno i quattro/quinti dei Consiglieri assegnati. Negli stessi termini deve essere effettuata la nomina dei rappresentanti dei Comuni che hanno le elezioni in date diverse rispetto alla maggioranza dei Comuni.

#### *Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea*

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Consiglio Direttivo ed a ciascuno dei Consiglieri.

#### *Art. 15 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri*

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale, conformemente a quanto indicato nel regolamento dell'assemblea.

2. Alle interpellanze, interrogazioni che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purché pervengano al protocollo dell'Ente prima della conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 10 comma 9.

3. Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare mozioni, che devono avere forma scritta ed essere conformi alle disposizioni del Regolamento dell'Assemblea.

4. Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato da apposito Regolamento.

#### *Art. 16 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri*

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per revoca, da parte del Consiglio Comunale che li ha eletti rispettando i ruoli di maggioranza e di minoranza.

c) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. I membri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'Assemblea ordinaria senza giustificato motivo sono sottoposti a procedimento di decadenza.

3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

4. La giustificazione, scritta, dell'assenza deve essere recapitata agli uffici comunitari entro il giorno dopo la riunione dell'Assemblea.

5. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente dell'Assemblea con raccomandata a.r. contenete l'invito a presentare osservazioni. Decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni, che devono pervenire sempre entro il termine di cui sopra, la proposta di decadenza

viene iscritta all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

6. A cura del Presidente dell'Assemblea, la dichiarazione di decadenza viene comunicata, oltre che all'interessato, anche al Comune che ha deliberato la nomina, per i provvedimenti di sostituzione.

7. Le dimissioni da Consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al Sindaco del Comune dove ricopre la carica di amministratore e al Presidente della Comunità Montana.

8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

9. Il Consigliere, che sostituisce un altro cessato anzitempo rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito.

10. In caso di scioglimento o di commissariamento di un Consiglio Comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino all'acquisizione agli atti della Comunità montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

#### *Art. 17 - Commissioni Assembleari*

1. L'assemblea potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza; le commissioni possono avvalersi della collaborazione degli uffici della Comunità Montana, di esperti e consulenti.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

#### *Art. 18 - Permessi ed indennità*

1. In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri e ai componenti delle commissioni, si applicano le norme di cui al Titolo III, Capo IV del T.U. La misura delle indennità di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, per i rispettivi componenti.

#### *Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da sei membri.

2. Possono essere nominati quali assessori anche amministratori esterni all'Assemblea nella misura massima di due, purché siano Sindaci, Assessori o Consiglieri di un Comune membro della Comunità Montana, gli assessori esterni non hanno diritto di voto in Assemblea.

#### *Art. 20 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo*

1. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea subito dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni e l'elezione del Presidente dell'Assemblea con l'Ufficio di Presidenza.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e degli assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. Il documento programmatico, deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno dieci giorni prima della seduta assembleare presso la Segreteria della Comunità Montana stessa. Nel caso di presentazione di due o più documenti, l'illustrazione degli stessi avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo, mentre le repliche al dibattito avvengono in ordine inverso.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati; a tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei rappresentanti;

qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta.

#### *Art. 21 - Competenze del Presidente*

1. Il Presidente:

- a) rappresenta la Comunità Montana;
- b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
- c) nomina fra gli assessori il Vice Presidente;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
- f) nomina i Responsabili di area e di servizio, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private.

2. Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.

3. Su conforme parere del Consiglio Direttivo, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato.

Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea.

#### *Art. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo*

1. Al Consiglio Direttivo compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva dell'assemblea, del presidente, del Segretario, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

2. Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Consiglio direttivo adotta i regolamenti ad esso riservati dalla legge.

#### *Art. 23 - Riunioni del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 15 giorni, preferibilmente in data periodica fissa. Le modalità di convocazione sono decise dal Presidente.

2. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

#### *Art. 24 - Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo*

1. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana e la lista degli assessori.

3. La mozione è messa in discussione non prima di die-

ci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.

4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli Assessori è inammissibile.

5. La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo del Presidente, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

7. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono immediatamente esecutive, alla sostituzione di singoli componenti del Consiglio Direttivo dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede l'Assemblea con voto palese a maggioranza dei suoi componenti.

8. I componenti che non intervengono a otto riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo sono sottoposti a procedimento di decadenza. La decadenza è approvata dall'Assemblea contestualmente alla elezione del nuovo Assessore con voto palese a maggioranza dei suoi componenti.

#### *Art. 25 - Ineleggibilità e incompatibilità*

1. Ai componenti gli Organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

2. In tutti i casi in cui si verificano incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.

3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità Montana.

4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Società, Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.

5. Al fine di evitare il cumulo delle cariche e l'insorgere di eventuali conflitti di competenza, non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente il Consiglio Direttivo, Presidenti ed Assessori Provinciali, Presidenti, Assessori e Consiglieri Regionali, Parlamentari Italiani ed Europei.

#### *Art. 26 - Revisore dei Conti*

1. L'Assemblea nomina a maggioranza dei suoi componenti, un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel registro dei Revisori contabili.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze e può essere confermato una sola volta.

3. Le modalità di nomina, le incompatibilità, le funzioni ed i compensi, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità della Comunità Montana e dalle specifiche norme di legge in vigore.

#### *Art. 27 - Verballi e deliberazioni*

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive assieme al Presidente della seduta.

2. Nei verbali delle riunioni dell'assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri non saranno riportate in quanto di ogni seduta verrà conservata agli atti la registrazione, per un periodo di cinque anni. Analogamente i risultati delle singole votazioni verranno riportati nel loro totale, senza specificare nominativamente i consiglieri contrari o astenuti, fatta salva la possibilità per gli stessi di richiedere espressamente al Segretario, seduta stante, di essere menzionati nel verbale.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare al Segretario, prima del termine dell'Assemblea, il testo scritto dell'intervento illustrato.

#### *Art. 28 - Controllo sugli Organi e sugli atti*

1. Per il controllo sugli Organi e sugli atti si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

### **Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### *Art. 29 - Criteri generali*

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini; acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, sollecitandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunitaria.

#### *Art. 30 - Presentazione di istanze e osservazioni*

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità Montana, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana stessa, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli organi della Comunità Montana.

2. Entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo generale della Comunità Montana delle istanze di cui al comma precedente, il Presidente provvede a rispondere per iscritto.

#### *Art. 31 - Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali*

1. Gli Organi della Comunità Montana, per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto con l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria ed altre Associazioni operanti nell'ambito territoriale comunitario.

#### *Art. 32 - Consulta dei Sindaci*

1. È istituita la Consulta dei Sindaci.

2. La Consulta, senza per altro interferire nella dialettica e nell'attività delle varie componenti assembleari, ha lo scopo di rendere più proficuo il raccordo ed il reciproco scambio di informazioni tra Comuni membri e Comunità Montana e di affrontare eventuali questioni di interesse sovracomunale, con particolare riferimento a quelle aventi carattere d'urgenza.

3. In relazione ai Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei Sindaci dei comuni i membri.

#### *Art. 33 - Referendum consultivo*

1. L'Assemblea della Comunità Montana può indire referendum consultivi su materie di particolare rilevanza e di esclusiva competenza della Comunità Montana stessa, con modi e tempi da prevedersi in apposito Regolamento.

2. In relazione agli argomenti i referendum possono svolgersi anche solo in una parte limitata del territorio della Comunità.

3. L'indizione di referendum consultivi può essere richiesta:

a) dall'Assemblea comunitaria, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) da almeno 1/5 dei Consigli Comunali dei comuni membri;

c) da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza.

#### *Art. 34 - Difensore Civico*

1. La Comunità Montana può istituire il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità stessa.

2. Egli dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere confermato una sola volta.

3. Al Difensore Civico spetta un'indennità nella misura che verrà fissata dall'Assemblea, all'atto della nomina.

4. Il Difensore Civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione, che definisca tempi, modi e costi.

5. Il Difensore Civico viene eletto dall'Assemblea, con votazione segreta, tra coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti preventivamente stabiliti dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

6. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

7. Nel caso in cui dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alle sedute successive e non è valida fino a quando il candidato non ottiene la maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;

b) gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche a partecipazione pubblica, nonché i titolari, gli amministratori e dirigenti di Enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

c) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi;

d) coloro che intrattengono rapporti contrattuali, incarichi e collaborazioni con la Comunità Montana;

e) dirigenti sindacali o di associazioni di categoria.

9. L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

10. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'Ufficio, dichiarata dall'Assemblea, ove l'interessato non la rimuova entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di accertata incompatibilità.

11. Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

12. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza dei consiglieri presenti al momento della votazione.

13. La revoca del Difensore Civico, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, è dichiarata con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

14. Il Difensore Civico invia all'Assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

15. Il Difensore Civico può anche inviare all'Assemblea, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

16. Per le funzioni dell'Ufficio del Difensore Civico, inoltre, la Comunità Montana, anche a supporto dei Comuni membri, potrà avvalersi della collaborazione della Provincia o di altri Comuni che hanno il Difensore Civico, previa stipula di apposita convenzione regolante i rapporti conseguenti.

#### **Titolo IV RAPPORTI CON I COMUNI E ALTRI ENTI**

##### *Art. 35 - Convenzioni*

1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.

2. La Comunità Montana può delegare di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici o a società a partecipazione pubblica, stipulando specifiche convenzioni.

3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Assemblea e previo accordi con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione, Provincia o degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo istituite.

##### *Art. 36 - Accordi di programma*

1. Il Presidente è autorizzato a promuovere accordi di programma per la definizione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina di cui all'art. 34 del T.U.

#### **Titolo V PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

##### *Art. 37 - Ufficio di Piano*

1. Per l'assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo la Comunità Montana può istituire l'ufficio di pianificazione socio-economica e di programmazione.

##### *Art. 38 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. Per l'elaborazione del progetto di Piano pluriennale socio-economico il Consiglio Direttivo acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità, convocando allo scopo incontri collegiali con i Sindaci.

2. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea, è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e di ogni Comune appartenente alla Comunità Montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.

3. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni da parte dell'Assemblea il Piano viene trasmesso alla Provincia di Bergamo che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della Provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Piano si intende approvato.

##### *Art. 39 - Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*

1. La Comunità Montana concorre e partecipa all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia e delle sue Varianti, formulando le indicazioni urbanistiche del territorio all'interno del proprio Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

##### *Art. 40 - Pareri*

1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana, qualora in base alla legislazione vigente fossero competenza del Consiglio Direttivo, sono espressi entro 60 giorni dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente.

#### **Titolo VI AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA**

##### *Art. 41 - Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa*

1. La Comunità Montana ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario ed ai responsabili di area.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi per i quali è possibile prevedere sedi decentrate, nonché la dotazione organizzativa dell'Ente, sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

##### *Art. 42 - Personale della Comunità Montana*

1. Il personale della Comunità Montana è assunto me-

dante concorso pubblico e con altre modalità previste dalla legge.

2. Il trattamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati da apposito Regolamento e sono determinati a norma delle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali e delle leggi vigenti.

3. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;

b) la dotazione organica del personale;

c) l'attribuzione al Segretario ed ai responsabili di area di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;

d) il procedimento disciplinare.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, nella misura massima del 5% a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.

6. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

#### *Art. 43 - Segretario/Direttore della Comunità Montana*

1. Il Segretario/Direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne assicura l'attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente compresa l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

5. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento che disciplina anche il relativo «status» ed il trattamento economico, sceglie, fra i funzionari dell'Ente, il Vice-Segretario, che svolge le funzioni di Segretario in caso di necessità.

6. Le funzioni di Segretario possono essere svolte attingendo dal ruolo dei Segretari comunali e provinciali o tramite convenzione con un Comune appartenente alla Comunità Montana.

#### *Art. 44 - Gestione dei servizi pubblici*

1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) mediante la costituzione di Società per azioni o a

responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni o consorzi, nonché nelle altre forme previste dalla legge.

2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento e/o Statuto deliberati dall'Assemblea.

#### *Art. 45 - Finanziamento della Comunità Montana*

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate previste dalle leggi in vigore.

2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana medesima.

#### *Art. 46 - Demanio e patrimonio*

1. La Comunità Montana, relativamente ai propri fini istituzionali, ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli appositi inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

3. L'economista cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

#### *Art. 47 - Tesoreria*

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea.

#### *Art. 48 - Bilancio e contabilità*

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, dalle leggi specifiche per le Comunità Montane e per i Comuni, in quanto applicabili, facendo a tal fine riferimento al Comune della Comunità Montana che conta il maggior numero di abitanti.

2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di Contabilità.

### **Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### *Art. 49 - Entrata in vigore dello Statuto*

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

4. Le norme del presente Statuto, relative agli Organi della Comunità Montana, in fase di prima attuazione non si applicano agli Organi in carica.